

*Convenzione  
Brevielle per estinzione*

*OR D. G. D. B. A. R.*

*13/10/2015*

Il d.e.  
A scioglimento della riserva fatta all'udienza del  
24.9.15.

Osserva

La richiesta di sospensione dell'esecuzione  
n. 1127/14 proposta dalla società opponente è fondata  
a va accolto atteso che ai fini dell'accertamento  
dell'usurarietà dei tasse applicate al mutuo in  
esame devo tenerci conto anche della commissione de  
penale per estinzione anticipata del  
credito determinato nella misura dell'art. 1, v. co.  
1.109/96 a tenore del quale "per la determinazio-  
ne del tasso di interesse usurario si tiene con-  
te delle commissioni, commissariazioni a qualsiasi  
titolo e delle spese, escluse quelle per imposte  
e tasse, collegate alla erogazione del credito".

La Corte di Cassazione con la nota sentenza  
n. 350/13 ha stabilito che "ai fini  
dell'applicazione dell'art. 511 del codice penale e  
dell'art. 1818, secondo comma, del codice civile, s.  
intendono usurari gli interessi che superano il limite  
stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono  
prosciatti e comunque ragionevoli qualunque titolo,  
quindi anche a titolo di interessi moratori".

Si consiglia che ai fini della verifica della usurarie-  
tà del tasso convenuto nel contratto di mutuo dove te-  
nerci conto non solo del tasso di interessi convenuto  
ma anche di tutti gli altri costi previsti nel contrac-  
to, sia quelli minime le spese di istruttoria e  
quelle per l'incaricazione dell'agente o degli impre-  
stili concessi in garanzia che quelli eventuali quali  
possono essere gli interessi moratori dovuti in caso  
di inadempimento nel pagamento delle rate di mutuo, e  
la commissione per estinzione anticipata.

Per quanto riguarda poi a questa ultima commissione de-  
ve rilevarsi che sebbene sia determinata in misura  
percentuale sul capitale residuo e ai fini  
dell'accertamento dell'usurarietà del mutuo il calcolo  
deve essere operato con riferimento al capitale non  
comme a ratus doverosi aver riguardo al momento in  
cui le condizioni contrattuali del mutuo vengono gal-  
luzite, ma come prevede la legge, considerato in-  
che che in ipotesi non può ammettersi che l'estinzione  
anticipata venga richiesta a distanza di qualche giorno.

La necessità di cumulare gli interessi moratori con la  
commissione di estinzione anticipata appare piuttosto  
evidente nel caso di morte in cui tale commissione  
nel contratto è dovuta anche in caso di risoluzione  
per inadempimento del mutuatario.

alla stringa di tali considerazioni deve dunque sospendersi la procedura esecutiva considerato che il tasso convenuto dalla filiale normatoria del tasso convenzionale, di quello di zero delle spese di intermediazione e di assicurazione nonché dell'1,50% per estinzione anticipata è superiore al tasso soggetto determinato alle spese in cui fu stipulato il contratto in causa con conseguente pratica dei mutui; si consegna che alla data in cui è stato intimato il preavviso l'avvocato aveva pagato una somma superiore a quella dovuta per le rate scadute della sua morte capitale sicché il credito azionato in via esecutiva è privo del requisito dell'effigibilità atteso che la banca opposta non poteva avvalersi della clausola risolutiva espresso non essendosi verificata alcun incumprimento dall'apposta al pagamento di quanto dovuto sino a quel momento per scatti capitale. Considerato che sulle questioni enunciate vi è ancora incertezza in giurisprudenza, sumiscono giusti motivi per compensare le spese giudiziali.

P.Q.M.

Il Tribunale sospende la procedura esecutiva sopra indicata; assegna il termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza per l'inizio del giudizio di merito; spese compensate.  
Bari 5.10.15

Il G.E.

Distribuito in corona  
Em. 19.10.2015  
*[Signature]*